

IVA

L'acquisto da fornitori esteri di beni che si trovano in Italia

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

L'IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI A SEGUITO DELLE MODIFICHE COMUNITARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate **nel territorio dello Stato da soggetti non residenti** nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari o committenti in base all'[articolo 17, comma 2, primo periodo, D.P.R. 633/1972](#).

Possono essere destinatari della fornitura, oltre i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, anche gli **enti, associazioni e altre organizzazioni** di cui all'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole e gli enti, associazioni e le altre organizzazioni non soggetti passivi, identificati ai fini dell'Iva (ossia i soggetti indicati all'[articolo 7-ter, comma 2, lettere b e c D.P.R. 633/1972](#)).

Si tratta del caso in cui il cedente o prestatore estero emette una fattura per la vendita di beni **già presenti in Italia** (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al cessionario/committente residente o stabilito nel territorio nazionale, **indicando l'imponibile ma non la relativa imposta**, in quanto l'operazione è imponibile in Italia e **l'imposta è assolta dal cessionario**.

Se l'operatore non residente, che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, è un soggetto comunitario, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli [articoli 46 e 47 D.L. 331/1993](#), mediante **integrazione della fattura**.

Pertanto, il cessionario committente, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), deve **integrare il documento ricevuto** (nel caso di cedente prestatore intracomunitario) o **emettere un'autofattura** (nel caso di cedente prestatore extra-comunitario) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.

In entrambi i casi il **cessionario committente** può predisporre un altro documento con **tipo**

documento TD19, contenente sia i **dati necessari per l'integrazione** sia gli **estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero**, e può inviarlo tramite **Sdl**. Il documento verrà recapitato **solo al soggetto emittente**.

Il **codice TD19** deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex [articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (**articolo 50-bis, comma 4, lettera c**), oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito Iva utilizzando la **natura N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond**.

Il **campo cedente prestatore** contiene i dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso, mentre il campo cessionario committente contiene i dati del cessionario committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura. La **data** del file fattura elettronica è:

- la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
- la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore Extra-UE, nel caso di emissione dell'autofattura.

Alternativamente alla trasmissione del TD19 via Sdl, il cessionario committente può integrare manualmente la fattura o emettere un'autofattura cartacea o elettronica extra Sdl ed è **obbligato a comunicare i dati** dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite **l'esterometro**.

La [risposta n. 301 del 28 aprile 2021](#) dell'Agenzia delle entrate, in tema di sanzioni per errata fatturazione in reverse charge, analizza il comma 3 dell'articolo 17.

Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto siano previsti **a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione** nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, **dagli stessi soggetti direttamente**, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero **tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato** nominato nelle forme previste dall'[articolo 1, comma 4, D.P.R. 441/1997](#).

L'estensione del meccanismo dell'inversione contabile non trova applicazione nel caso in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato **nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch'essi stabiliti fuori del territorio dello Stato**. In tale caso, torna di norma applicabile la **regola generale** di cui al comma 1 dell'[articolo 17](#), che individua il debitore dell'imposta nel cedente o prestatore ([risoluzione 28/E/2012](#)).

In altre parole, quando le operazioni domestiche intercorrono tra **soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia**, né qui vi in possesso di una stabile organizzazione, il fornitore deve **emettere fattura con Iva** utilizzando la partita Iva italiana, acquisita mediante identificazione diretta (se stabilito ai fini Iva in un Paese UE o in un paese terzo che abbia stipulato accordi di reciproca assistenza amministrativa ai fini Iva, ex [articolo 35-ter del decreto Iva](#)) ovvero attraverso un **rappresentante fiscale** (ex [articolo 17, comma 2](#), del medesimo decreto Iva).